

LETTERA DI INTENTI

TRA

la Società **AGRICOLA CORNICOLANA S.r.l.**, con sede in Roma Via Luigi Settembrini 9, codice fiscale e Partita IVA n. 15439621002, rappresentata dal suo Amministratore Unico Sig.ra Guthormsen Lene, nata a Stavanger (Nor) il 23.10.1971;

(di seguito denominato anche "Soggetto agricolo"), da una parte

E

- la **TOR MASTORTA S.r.l.** con sede in Roma, Via Luigi Settembrini n.9, C.F. e P.IVA 15437831009 rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Claudio Gallorini nato a Roma il 09.04.1984;

(di seguito denominata anche "Soggetto connesso"), dall'altra parte

Congiuntamente denominati anche le "Parti,

PREMESSO

- tra le Parti sono intercorse trattative che hanno portato alla stipula della presente lettera di intenti;

- la presente lettera di intenti non è vincolante tra le Parti;

- il Soggetto agricolo è IAP ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004;

- il Soggetto agricolo ha la disponibilità giuridica delle seguenti unità immobiliari site in Comune di Guidonia Montecelio, più precisamente:

1) Fondo rustico con sovrastanti fabbricati in località Tor Mastorta, distinto al catasto terreni

del comune di Guidonia Montecelio al foglio 1 con i seguenti identificativi:

Part. 10	Seminativo	Sup.mq. 28.170	R.D. €. 80,02	R.A. € 58,19
Part. 11	Seminativo	Sup.mq. 24.960	R.D. €. 70,90	R.A. € 51,56
Part. 12	Bosco Ceduo	Sup.mq. 14.990	R.D. €. 15,82	R.A. € 11,50
Part. 14	Seminativo	Sup.mq. 266.470	R.D. €. 756,53	R.A. € 550,21
Part. 15	Seminativo	Sup.mq. 462.730	R.D. €. 1.310,58	R.A. € 953,15
Part. 16	Seminativo	Sup.mq. 19.830	R.D. €. 102,41	R.A. € 66,57
Part. 17	Bosco Ceduo	Sup.mq. 2.650	R.D. €. 3,78	R.A. € 2,75
Part. 18	Bosco Ceduo	Sup.mq. 1.500	R.D. €. 0,70	R.A. € 0,23
Part. 19	Bosco Ceduo	Sup.mq. 1.970	R.D. €. 0,31	R.A. € 0,10
Part. 27	Semin.Arb.	Sup.mq. 4.560	R.D. €. 2,44	R.A. € 1,27
Part. 30	Ente Urbano	Sup.mq. 84		
Part. 45	Ente Urbano	Sup.mq. 270		
Part. 48	Ente Urbano	Sup.mq. 255		
Part. 49	Ente Urbano	Sup.mq. 140		

Part. 121	Ente Urbano	Sup.mq. 2.401		
Part. 123	Ente Urbano	Sup.mq. 177		
Part. 124	Ente Urbano	Sup.mq. 9.968		
Part. 125	Ente Urbano	Sup.mq. 87		
Part. 127	Ente Urbano	Sup.mq. 40		
Part. 129	Ente Urbano	Sup.mq. 167		
Part. 131	Ente Urbano	Sup.mq. 182		
Part. 133	Ente Urbano	Sup.mq. 153		
Part. 134	Ente Urbano	Sup.mq. 153		
Part. 135	Ente Urbano	Sup.mq. 43.556		
Part. 136	Ente Urbano	Sup.mq. 496		
Part. 137	Ente Urbano	Sup.mq. 400		
Part. 138	Ente Urbano	Sup.mq. 95		
Part. 140	Ente Urbano	Sup.mq. 385		
Part. 141	Ente Urbano	Sup.mq. 229		
Part. 142	Ente Urbano	Sup.mq. 7.143		
Part. 143	Ente Urbano	Sup.mq. 497		
Part. 187	Uliveto	Sup.mq. 17.320	R.D. € 76,03	R.A. € 17,89
Part. 189	Seminativo	Sup.mq. 380.204	R.D. € 901,00	R.A. € 655,27
Part. 193	Seminativo	Sup.mq. 11.399	R.D. € 32,38	R.A. € 23,55
Part. 194	Seminativo	Sup.mq. 105.888	R.D. € 546,87	R.A. € 355,46
Part. 196	Seminativo	Sup.mq. 542.476	R.D. € 1.520,71	R.A. € 1.105,97
Part. 198	Ente Urbano	Sup.mq. 5.000		

Ed al Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 1 con i seguenti identificativi:

Part. 123	Cat. C/2- cl. 3 Cons. mq. 95	R.c. € 333,63
Part. 125	Cat. C/2- cl. 3 Cons. mq. 87	R.c. € 305,54
Part. 129 - Sub. 1	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 5 vani	R.c. € 477,72
Part. 129- Sub. 2	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 5 vani	R.c. € 477,72
Part. 127 -	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2,5 vani	R.c. € 238,86
Part. 137 - Sub. 1	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 3,5 vani	R.c. € 334,41
Part. 137- Sub. 2	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 3,5 vani	R.c. € 334,41
Part. 137- Sub. 3	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 4 vani	R.c. € 382,18

Part. 137- Sub. 4	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2,5 vani R.c. € 238,86
Part. 137- Sub. 5	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 3,5 vani R.c. € 334,41
Part. 134 -	Cat. C/2- cl. 3 Cons. mq. 143 R.c. € 502,20
Part. 131 -	Cat. C/2- cl. 3 Cons. mq. 105 R.c. € 368,75
Part. 140 -	Cat. C/2- cl. 3 Cons. mq. 370 R.c. € 1.299,41
Part. 141- Sub. 1	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 3 vani R.c. € 286,63
Part. 141- Sub. 2	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 3 vani R.c. € 286,63
Part. 141- Sub. 3	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 4 vani R.c. € 382,18
Part. 141- Sub. 4	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 4 vani R.c. € 382,18
Part. 45 - Sub. 1	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 4 vani R.c. € 328,18
Part. 45 - Sub. 2	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 3,5 vani R.c. € 334,41
Part. 45 - Sub. 3	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2,5 vani R.c. € 238,86
Part. 45 - Sub. 4	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2,5 vani R.c. € 238,86
Part. 45 - Sub. 5	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 5 vani R.c. € 477,72
Part. 45 - Sub. 6	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 5 vani R.c. € 477,72
Part. 49-	Cat. C/2- cl. 3 Cons. mq. 118 R.c. € 414,41
Part. 143 - Sub. 1	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 3 vani R.c. € 286,63
Part. 143 - Sub. 2	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2 vani R.c. € 191,09
Part. 143 - Sub. 3	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2 vani R.c. € 191,09
Part. 143 - Sub. 4	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2 vani R.c. € 191,09
Part. 143 - Sub. 5	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2 vani R.c. € 191,09
Part. 143 - Sub. 6	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2 vani R.c. € 191,09
Part. 143 - Sub. 7	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2 vani R.c. € 191,09
Part. 143 - Sub. 8	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2,5 vani R.c. € 238,86
Part. 143 - Sub. 9	Cat. A/2- cl. 1 Cons. 2,5 vani R.c. € 238,86
Part. 48-	Cat. A/4- cl. 2 Cons. 8,5 vani R.c. € 526,79
Part. 136 -	Cat. A/9- cl. U Cons. 17,5 vani R.c. € 1.852,79
Part. 133 -	Cat. B/7- cl. U Cons. mc. 545 R.c. € 365,91
Part. 138 -	Cat. C/7- cl. U Cons. mq. 95 R.c. € 161,91
Part. 30-	Cat. A/4- cl. 2 Cons. 5 vani R.c. € 309,87

superficie complessiva di circa ha. 195,00.

2) Fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali in località Colle Rosa, distinto al catasto

terreni del comune di Guidonia Montecelio con i seguenti identificativi:

Fg 22	Part.61	Seminativo	Sup. mq.78.450	R.D. € 688,77	R.A. € 445,68
Fg 22	Part.65	Seminativo	Sup. mq.14.900	R.D. € 23,09	R.A. € 9,23
Fg 3	Part.1	Seminativo	Sup. mq.20.200	R.D. € 187,78	R.A. € 146,05
Fg 3	Part.2	canneto	Sup. mq.1.110	R.D. € 5,45	R.A. € 2,01
Fg 3	Part.50	Seminativo	Sup. mq.97.960	R.D. € 556,51	R.A. € 480,63
Fg 4	Part.1	Seminativo	Sup. mq.217.500	R.D. € 1.235,62	R.A. € 1.067,13
Fg 4	Part.2	Seminativo	Sup. mq.14.140	R.D. € 69,38	R.A. € 25,56
Fg 4	Part.7	Seminativo	Sup. mq.15.880	R.D. € 90,21	R.A. € 77,91
Fg 4	Part.216	semin.irrig.	Sup. mq.8.650	R.D. € 82,65	R.A. € 78,18
Fg 4	Part.10	semin.arbor.	Sup. mq.45.140	R.D. € 163,19	R.A. € 139,88
Fg 4	Part.25	Seminativo	Sup. mq.15.790	R.D. € 36,70	R.A. € 28,54
Fg 4	Part.33	semin.irrig.	Sup. mq.14.030	R.D. € 76,08	R.A. € 72,46
Fg 4	Part.242		Sup. mq.30	FUA	FUA
Fg 4	Part.243		Sup. mq.30	FUA	FUA
Fg 4	Part.244		Sup. mq.26	FUA	FUA
Fg 4	Part.247		Sup. mq.5	FUA	FUA
Fg 4	Part.248		Sup. mq.29	FUA	FUA
Fg 4	Part.250		Sup. mq.58	FUA	FUA
Fg 4	Part.251		Sup. mq.20	FUA	FUA
Fg 4	Part.252	semin.irrig.	Sup. mq.39.430	R.D. € 213,82	R.A. € 203,64
Fg 4	Part.264	Seminativo	Sup. mq.39.470	R.D. € 163,08	R.A. € 122,31
Fg 4	Part.265	Seminativo	Sup. mq.6.915	R.D. € 28,57	R.A. € 21,43
Fg 4	Part.266	Seminativo	Sup. mq.29.100	R.D. € 120,23	R.A. € 90,17
Fg 4	Part.70	Seminativo	Sup. mq.78.500	R.D. € 445,96	R.A. € 385,15
Fg 4	Part.75	Seminativo	Sup. mq.9.940	R.D. € 66,74	R.A. € 48,77
Fg 4	Part.77	semin.arbor.	Sup. mq.36.700	R.D. € 246,40	R.A. € 180,06
Fg 4	Part.81	Seminativo	Sup. mq.11.710	R.D. € 66,52	R.A. € 57,45

ad al Catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 4 con i seguenti identificativi:

Part. 239 - cat. D/8 - cl. - cons.1670 - R.c. € 15.240,00

Part. 249 - sub. 501- cat. C/2 - cl.1 - cons. 63 - R.c. € 159,43

Part. 249 - sub. 502- cat. C/2 - cl.1 - cons. 66 - R.c. € 167,02

Part. 249 - sub. 503- cat. C/2 - cl.1 - cons. 65 - R.c. € 164,49

Part. 249 - sub. 504- cat. C/2 - cl.2 - cons. 33 - R.c. € 98,85

Part. 249 - sub. 505- cat. C/2 - cl.2 - cons. 33 - R.c. € 98,85

Part. 249 - sub. 506- cat. C/2 - cl.2 - cons. 31 - R.c. € 92,86

Part. 249 - sub. 507- cat. C/2 - cl.2 - cons. 31 - R.c. € 92,86

Part. 249 - sub. 508- cat. C/2 - cl.2 - cons. 33 - R.c. € 98,85

Part. 249 - sub. 509- cat. C/2 – cl.2 – cons. 33 – R.c. € 98,85
 Part. 249 - sub. 510- cat. C/2 – cl.2 – cons. 33 – R.c. € 98,85
 Part. 249 - sub. 511- cat. C/2 – cl.2 – cons. 33 – R.c. € 98,85
 Part. 249 - sub. 512- cat. C/2 – cl.2 – cons. 33 – R.c. € 98,85
 Part. 249 - sub. 513- cat. C/2 – cl.2 – cons. 33 – R.c. € 98,85
 Part. 249 - sub. 514- cat. C/2 – cl.2 – cons. 33 – R.c. € 98,85
 Part. 249 - sub. 515- cat. C/2 – cl.2 – cons. 33 – R.c. € 98,85
 Part. 249 - sub. 516- cat. C/2 – cl.1 – cons. 77 – R.c. € 194,86
 Part. 249 - sub. 517- cat. C/2 – cl.1 – cons. 82 – R.c. € 207,51
 Part. 249 - sub. 518- cat. C/2 – cl.1 – cons. 83 – R.c. € 210,04
 Part. 249 - sub. 519- cat. C/2 – cl.1 – cons. 83 – R.c. € 210,04
 Part. 249 - sub. 520- cat. C/2 – cl.1 – cons. 82 – R.c. € 207,51
 Part. 249 - sub. 521- cat. C/2 – cl.1 – cons. 77 – R.c. € 194,86
 Part. 249 - sub. 522- cat. C/2 – cl.1 – cons. 77 – R.c. € 194,86
 Part. 249 - sub. 523- cat. C/2 – cl.1 – cons. 82 – R.c. € 207,51
 Part. 249 - sub. 524- cat. C/2 – cl.1 – cons. 93 – R.c. € 235,35
 Part. 249 - sub. 525- cat. C/2 – cl.1 – cons. 93 – R.c. € 207,51
 Part. 249 - sub. 526- cat. C/2 – cl.1 – cons. 82 – R.c. € 207,51
 Part. 249 - sub. 527- cat. C/2 – cl.1 – cons. 77 – R.c. € 194,86

per una superficie complessiva di circa ha. 80,00.

3) Fondo rustico distinto sito in località La Botte, censito al catasto terreni di Guidonia

Montecelio al foglio 10 con i seguenti identificativi:

Part. 10	semin.irrig.	Sup.mq. 3.560	R.D. € 51,48	R.A. € 36,77
Part. 59	semin.irrig.	Sup.mq. 1.810	R.D. € 26,17	R.A. € 18,70
Part. 60	semin.irrig.	Sup.mq. 12.180	R.D. € 176,13	R.A. € 125,81
Part. 61	semin.irrig.	Sup.mq. 10.160	R.D. € 146,92	R.A. € 104,94
Part. 98	canneto	Sup.mq. 440	R.D. € 2,16	R.A. € 0,80
Part. 101	orto irriguo	Sup.mq. 3.060	R.D. € 41,88	R.A. € 13,43
Part. 102	area fabb DM	Sup.mq. 310	R.D. € 0,00	R.A. € 0,00
Part. 351	semin.irrig.	Sup.mq. 57.436	R.D. € 831,12	R.A. € 593,66
Part. 360	orto irriguo	Sup.mq. 9.636	R.D. € 131,88	R.A. € 42,30
Part. 363	area urbana	Sup.mq. 191	R.D. € 0,00	R.A. € 0,00
Part. 365	area urbana	Sup.mq. 13	R.D. € 0,00	R.A. € 0,00

per una superficie complessiva di ha. 10,00.

- la disponibilità deriva da contratto di affitto di fondi rustici stipulato in data 3 ottobre 2019 in

corso di registrazione;

- il contratto di affitto contempla espressamente che il soggetto agricolo possa svolgere attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c. e in particolare lo svolgimento delle seguenti attività: coltivazione dei fondi, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

- è intenzione del soggetto agricolo avvalersi del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), unitamente al Programma di connessione, per lo svolgimento di attività integrate e complementari rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 54, co. 2 della legge regionale del Lazio n. 38 del 1999;

- il soggetto connesso condivide l'interesse a partecipare al PUA in regime di connessione;

- con la presente lettera di intenti le Parti intendono determinare e puntualizzare il contenuto del futuro accordo oltre che puntualizzare lo stato attuale della trattativa;

- il quadro normativo di riferimento del futuro contratto di connessione è costituito dalla Legge Regionale del Lazio 22.12.1999 n. 38 recante "*Norme sul governo del territorio*", così come modificata dalla legge regionale del Lazio n. 12 del 10.08.2016 e dal Regolamento Regionale del Lazio 05.01.2018 n. 1, recante "*Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'art. 57 bis della legge regionale 22.12.1999 n. 38 e successive modifiche*";

- le Parti firmano quindi la presente lettera di intenti che darà luogo ad una successiva firma di un contratto alle seguenti condizioni:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente contratto preliminare.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo stato attuale, l'oggetto della trattativa ha riguardato i seguenti punti:

1) Nell'ambito del regime di connessione sono stimati degli interventi di realizzazione di impianti sportivi connessi (golf) ed edilizi (strutture di supporto a impianto sportivo e attività ricettiva) che saranno realizzati a cura e spese del soggetto connesso;

2) In caso di cessazione dell'attività connessa i manufatti e gli impianti sportivi ivi realizzati saranno riconvertiti all'uso agricolo con minime opere edilizie.

3) le attività da svolgere in regime di connessione consisteranno, tra le altre, nell'attività sportiva dilettantistica di golf e nell'attività ricettiva di supporto al golf e rispetteranno il requisito dimensionale massimo del 10% previsto dall'art. 57-bis, co. 3 della Legge.

Data la natura degli accordi raggiunti di cui al paragrafo anteriore, le Parti firmeranno un contratto definitivo nel quale le Parti sottoscriveranno le seguenti clausole:

Obbligazioni assunte dal soggetto connesso

Il soggetto connesso assume l'obbligo di eseguire le seguenti prestazioni:

- *realizzare integralmente, a propria cura e spese, gli immobili, gli impianti e gli arredi della struttura nonché tutti gli altri beni strumentali in funzione dell'attività che il soggetto connesso andrà a svolgere nella stessa, compresi eventuali interventi previsti nel PUA per l'attività condotta dal soggetto connesso nel rispetto delle tempistiche e delle modalità ivi indicate;*
- *gestire le attività oggetto del regime di connessione, nel rispetto del relativo Programma e dei criteri previsti dagli artt. 4 e 6 del Regolamento;*
- *sottoscrivere, ove occorrano, l'atto d'obbligo e/o convenzione nei confronti del Comune, da allegare al PUA;*
- *curare la manutenzione delle aree destinate all'esercizio delle attività in regime di connessione;*
- *alla scadenza del presente contratto, curare a proprie spese la rimozione di tutti i beni strumentali utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.*

Il soggetto connesso assume altresì impegno a non svolgere attività diversa da quella oggetto del programma di connessione e del PUA, salvo le modifiche e varianti al programma di connessione concordate fra le Parti.

Obbligazioni assunte dai soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 8, co. 3 del Regolamento, i soggetti coinvolti nel rapporto di connessione, a seguito dell'approvazione del PUA, sottoscriveranno un atto d'obbligo o una convenzione che riporti i contenuti del programma di connessione e gli elementi essenziali del contratto.

Ai sensi dell'art. 8 co. 4 le parti prendono atto che gli atti d'obbligo e le convenzioni possono essere modificate a seguito di un successivo PUA approvato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8 co. 5 le parti riconoscono che il regime di connessione non può comportare, in nessun caso, l'alienazione dei beni immobili dell'azienda agricola impegnati nelle attività integrate e complementari.

Ai sensi dell'art. 8 co. 6 le parti si danno atto che al soggetto agricolo o al soggetto connesso può subentrare, nel rapporto di connessione, un altro soggetto avente i medesimi requisiti soggettivi e che assuma gli stessi obblighi mediante la sottoscrizione di un nuovo atto d'obbligo o di una nuova convenzione.

Migliorie

Il soggetto connesso si impegna a concordare preventivamente con il soggetto agricolo qualsiasi miglioramento, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza il suo preventivo consenso scritto. Rinuncia altresì a chiedere qualsiasi rimborso, sia immediato che futuro, per eventuali miglioramenti eseguiti senza tale autorizzazione

durata del contratto

La durata del contratto di connessione è stabilita in 30 anni a decorrere dal mese successivo la sottoscrizione del contratto stesso ovvero nella diversa durata del contratto di affitto dei relativi terreni.

Le parti possono rinnovare il regime di connessione con le modalità stabilite all'art. 9 del Regolamento.

Garanzie

Il soggetto connesso si obbliga a sottoscrivere, prima dell'avvio di qualsiasi attività, e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di connessione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia assicuratrice, al fine di tenere indenne il soggetto agricolo da qualsiasi pretesa risarcitoria derivante dall'esercizio delle attività in regime di connessione.

Modifiche al programma di connessione e Varianti non essenziali agli immobili limitatamente al programma di connessione

Il soggetto connesso non potrà introdurre unilateralmente alcuna modifica al programma di connessione.

Le modifiche concordate, in forma scritta a pena di nullità, sono autorizzate dalla Struttura comunale competente ai sensi dell'art. 6, co. 3 del Regolamento.

Decadenza dal regime di connessione

Il regime di connessione decade a seguito del verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) il venir meno dell'azienda agricola, anche per morte o perdita dei requisiti soggettivi del soggetto agricolo, salvo il subentro di un diverso soggetto avente i medesimi requisiti soggettivi e che assuma i medesimi obblighi mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione o atto d'obbligo, o il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all'articolo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e successive modifiche;*
- b) la violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;*
- c) lo svolgimento di attività non previste dal Regolamento o non approvate con il programma di connessione;*
- d) mancato svolgimento, per un periodo superiore a due anni, delle attività integrate e complementari previste dal programma di connessione approvato, fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore relative al soggetto connesso;*

Nel caso di svolgimento di attività non previste dal presente contratto, e della conseguente qualificazione in termini di difformità dal titolo delle opere realizzate, secondo quanto previsto dall'art. 57, co. 10 della Legge e dall'art. 10, co. 2 del Regolamento, il soggetto connesso risponderà nei confronti del soggetto agricolo di tutti i danni che ne dovessero derivare, a qualsiasi titolo.

Foro competente

Per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall'esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono che il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

Art. 3 – Durata

La presente lettera di intenti ha durata fino alla firma del contratto di connessione che le Parti firmeranno;

Il contratto di connessione dovrà essere firmato entro e non oltre la data del 31.12.2020 salvo eventuali proroghe concordate tra le parti

Art. 4 – Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a rispettare i principi di buona fede contrattuale in base all'art. 1337 del c.c.:

Nel caso in cui una Parte non abbia intenzione di proseguire la trattativa, deve darne notizia tempestiva all'altra.

Art. 5 - Foro competente

Per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall'esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono che il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

Roma lì, 03.10.2019

AGRICOLA CORNICOLANA S.r.l.



TOR MASTORTA S.r.l.

